

# Comminatoria di fallimento

Esecuzione

---

Debitore

Creditore

Rappresentante del creditore

Notificazione alle persone seguenti

Non essendo stati pagati i crediti del precetto esecutivo notificato il [                    ], si commina col presente atto il fallimento al debitore. Decorso il termine di 20 giorni senza che i crediti in questione e le spese di esecuzione siano stati pagati, il creditore potrà chiedere al giudice il fallimento del debitore.

Titolo e data del credito o causa del credito

Importo CHF Interesse % dal

---

1

---

2

---

3

---

4

---

5

---

6

---

7

---

8

---

9

---

10

Spese d'esecuzione

---

---

Nel caso in cui il pagamento venga effettuato all'ufficio d'esecuzione, si consiglia d'informarsi prima sull'importo esatto da versare inclusi gli interessi. Saranno aggiunte spese d'incasso pari allo 0.5% dell'importo, ma al minimo CHF 5.00 e al massimo CHF 500.00.

**Luogo di pagamento**

**Osservazioni****Spese ulteriori di notificazione (CHF)**


---



---



---

**Attestazione di notificazione**

- Al destinatario
- A un'altra persona

Cognome, nome e relazione con il destinatario

---

Data della notificazione

---

**Firma**  
del notificatore

**Impossibile procedere alla notificazione**

- Non ritirato
- Destinatario traslocato
- Destinatario deceduto
- In servizio militare, civile o di protezione civile fino al
- Destinatario irreperibile
- 

Motivo

---

**Note legali**

Se il debitore vuole contestare l'ammissibilità della procedura di fallimento, conformemente all'art. 17 della LEF deve ricorrere entro 10 giorni all'Autorità di vigilanza.

Il debitore può domandare all'autorità competente il beneficio del concordato (art. 173a LEF).

Decorso il termine di venti giorni dalla notifica della comminatoria, producendo tale documento ed il precetto, il creditore può chiedere al giudice del fallimento che questo venga dichiarato. Tale diritto si estingue quindici mesi dopo la notificazione del precetto esecutivo. Se è stata fatta opposizione, questo termine rimane sospeso a partire dal giorno in cui l'azione è stata promossa sino a quello della sua definizione giudiziale (art. 166 LEF).

Il creditore che ritira la domanda di fallimento non può rinnovarla prima del decorso di un mese (art. 167 LEF).